

STATUTO

**SO. & CO. (CONSORZIO PER
LA COOPERAZIONE E LA
SOLIDARIETA') CONSORZIO
DI COOPERATIVE SOCIALI
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LUCCA LU VIA ENRICO MATTEI
293/F

Numero REA: LU - 168779

Codice fiscale: 01748240460

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-02-2014 - Statuto completo	2
--	---

assistenza e sorveglianza su scuolabus

- Servizi a favore di persone immigrate, minori stranieri non accompagnati, rifugiati, richiedenti asilo e persone ammissibili alla protezione sussidiaria.
- servizi di accoglienza e tutto quanto concerne le problematiche abitative in risposta all'emergenza abitativa dei Comuni e altri Enti, pubblici e privati, preposti alla soluzione di queste problematiche;
- Servizi di allestimento dei seggi elettorali, compreso la messa a disposizione, la predisposizione, l'integrazione e la riparazione del materiale, e montaggio dei tabelloni per l'affissioni degli stampati di propaganda."

Invariata la restante parte dell'articolo.

2. Si allega alla lettera "A" il testo dello Statuto sociale nella versione aggiornata relativamente al solo articolo 4.1 dello Statuto Sociale dalla cui lettura sono dispensato dal comparente e dall'assemblea."

Tale testo è approvato all'unanimità.

Il presidente, proclamati i risultati delle votazioni, dichiara chiusa l'assemblea alle ore sedici e minuti venti.

Del presente atto scritto da me Notaio su cinque fogli per pagine diciassette ho dato lettura, presente l'Assemblea, al costituito, che l'approva. Sottoscritto alle ore sedici e minuti quaranta.

Firmati: Luca Giovanni Rinaldi -

--- Francesco De Stefano - Notaio - sigillo ---

ALLEGATO "A " all'atto n. 14.497 della RACCOLTA

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1

(Costituzione e denominazione)

1.1. È costituita ai sensi dell'articolo 8 della legge 8 novembre 1991 n. 381, la Società Cooperativa sociale denominata "**So. & Co. (Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà) Consorzio di Cooperative sociali Società Cooperativa sociale**".

1.2 Il consorzio ha sede nel Comune di Lucca, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile.

1.3 L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al comma 2 e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

Art. 2

(Durata)

2.1 La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria. È escluso in questo caso il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO-OGGETTO

Art. 3

(Scopo mutualistico)

3.1 Il Consorzio ai sensi dell'art. 1 della Legge 381/91 ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità per la promozione umana e l'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi

nonché lo svolgimento di attività diverse -agricole, industriali, commerciali o di servizi-, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

La Società, che non ha finalità speculative, si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono la mutualità, la solidarietà, l'associazionismo fra cooperative, il rispetto della persona, la priorità dell'uomo sul denaro, la democraticità interna ed esterna.

Operando secondo questi principi il Consorzio intende perseguire l'interesse generale della comunità per la promozione umana e l'integrazione sociale dei cittadini, attraverso il sostegno ed il coordinamento delle cooperative socie e la loro integrazione con altri soggetti pubblici e privati, soci e non.

3.2 Il Consorzio intende impegnarsi anche in attività di sviluppo e promozione dei valori morali e sociali della Cooperazione all'interno del movimento cooperativo italiano e di tutta la società.

3.3 Il Consorzio può operare anche con terzi.

3.4 Il Consorzio può agire in nome proprio e per conto e nell'interesse delle cooperative associate anche al fine di ricercare le migliori opportunità economiche e sociali per le cooperative medesime; oppure prestando direttamente i propri servizi.

Art. 4

(Oggetto sociale)

4.1. In relazione ai propri scopi e principi il Consorzio, costituito anche ai sensi dell'art. 8 della legge 381/91, ha per oggetto le seguenti attività:

La gestione, sia direttamente, sia congiuntamente o tramite le cooperative socie dei seguenti lavori di:

- sistemazione agraria e forestale, di progettazione, impianto e manutenzione di verde pubblico e privato, di produzione e commercializzazione di prodotti ortoflorovivaistici;

- attività di gestione di isole ecologiche di qualsiasi tipo e relativo smaltimento, servizi di igiene urbana e raccolta differenziata degli RSU finalizzata al riciclo ed al riuso;

- progettazione e svolgimento dei servizi al lavoro quale orientamento, servizi di incontro fra domanda e offerta di lavoro, monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro, sostegno alla mobilità geografica dei lavoratori, con particolare attenzione alle attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale rivolte alla prevenzione del rischio di esclusione sociale e alla riduzione della disoccupazione, inoccupazione e inattività della popolazione in età lavorativa;

- servizi di politica attiva del lavoro quali: progettazione e gestione di tirocini formativi e di orientamento, ai sensi della normativa vigente, sia sul territorio nazionale che extranazionale; organizzazione ed erogazione di servizi di formazione a distanza; progettazione e gestione di corsi di formazione continua e professionale per operatori delle cooperative socie, di organizzazioni senza fini di lucro e di imprese pubbliche e private; progettazione e gestione di corsi di formazione continua e professionale rivolti a soggetti inoccupati e disoccupati, svantaggiati certificati e non, minori, stranieri;

- organizzazione e gestione di attività di orientamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, attività con genitori, docenti e iniziative per favorire il sistema dell'alternanza scuola lavoro. Orientamento agli studi post diploma, alla formazione professionale ed al lavoro;

- organizzazione e gestione di servizi cimiteriali, di impresa funeraria ed attività di

custodia, vigilanza e manutenzione di parcheggi e della segnaletica stradale sia

orizzontale che verticale;

- organizzazione e attività di custodia, vigilanza e di manutenzione di depositi bagagli, di musei e pinacoteche, di biblioteche, di centri culturali, di impianti sportivi, di parchi gioco sia pubblici che privati;

- organizzazione di attività culturali, attività di documentazione e ricerca, compresa la gestione di servizi bibliotecari e museali;

- attività di servizi di pulizie e facchinaggio, mense aziendali e scolastiche, punti di ristoro, bar, ristoranti, attività di somministrazione di cibi e bevande e di distribuzione in generale; attività di lettura contatori;

- gestione di centri per vacanze, ostelli per la gioventù, campeggi, b&b, alberghi, agriturismo e turismo sociale, nonché attività di accompagnatori turistici ed ogni altro tipo di attività anche extralberghiera;

- Gestione di spazi per la cura di animali al fine della loro tutela e protezione, di servizi accessori, di ricovero e cimiteriali;

- attività di consulenza, di ricerca e sviluppo e di gestione di banche dati informatiche;

- prestazioni di digitalizzazione documenti, copisteria, traduzioni, amministrazione, contabilità e segreteria in genere;

- gestione di laboratori artigianali e attività commerciali in genere;

- attività di autotrasporto di persone e merci per conto proprio e per conto terzi su tratte nazionali e internazionali;

- attività di riscossione dei tributi anche locali e di altre entrate per supportare gli Enti pubblici e privati nelle attività connesse e complementari alla gestione delle proprie entrate;

- servizi per la progettazione, realizzazione e gestione di impianti di energia da fonti alternative, produzione e sfruttamento e commercializzazione della stessa;

- favorire lo sviluppo e la produttività sociale dell'attività lavorativa delle cooperative, promuovendo il mercato interno, commercializzandone i prodotti e offrendo a terzi, ivi compresi Enti pubblici e privati direttamente o tramite gare d'appalto, licitazioni, ecc. prodotti e servizi quali:

- servizi finalizzati alla prevenzione del disagio giovanile in genere ed in specie quello della tossicodipendenza;

- servizi sanitari e socio-sanitari attraverso la gestione di centri di assistenza, case di riposo, centri diurni, comunità di accoglienza, ospedali di comunità, hospice, a favore di anziani, portatori di handicap, minori, disabili psichici ed altre categorie di persone socialmente bisognose;

- attività e servizi domiciliari, residenziali e semiresidenziali di assistenza e riabilitazione per minori, portatori di handicap psichici, psicofisici ed anziani;

- attività e servizi domiciliari, residenziali e semiresidenziali di accoglienza e socializzazione per minori, portatori di handicap psichici, psicofisici ed anziani

- servizi domiciliari di assistenza, educativi, di sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza;

- gestione di strutture di accoglienza per tossicodipendenti autosufficienti e non, nonché servizi integrati per residenze protette;

- organizzazione e gestione di case di accoglienza ed orientamento al lavoro per carcerati ed ex carcerati; organizzazione di servizi di assistenza in favore dei carcerati, ex-carcerati, e delle loro famiglie, anche attraverso la riqualificazione professionale e del reinserimento sociale;

- gestione di nidi di infanzia, spazi gioco, ludoteche, CIAF, centri estivi, scuole

dell'infanzia, scuole dell'obbligo e scuole secondarie di secondo grado, servizi scolastici di base ed attività formative ed educative in genere; centri ricreativi, di animazione e di aggregazione.

- Servizi di assistenza scolastica specialistica, di accoglienza pre e post- scuola, di assistenza e sorveglianza su scuolabus
- Servizi a favore di persone immigrate, minori stranieri non accompagnati, rifugiati, richiedenti asilo e persone ammissibili alla protezione sussidiaria.
- servizi di accoglienza e tutto quanto concerne le problematiche abitative in risposta all'emergenza abitativa dei Comuni e altri Enti, pubblici e privati, preposti alla soluzione di queste problematiche;
- Servizi di allestimento dei seggi elettorali, compreso la messa a disposizione, la predisposizione, l'integrazione e la riparazione del materiale, e montaggio dei tabelloni per l'affissioni degli stampati di propaganda.
- Il Consorzio si propone, senza finalità speculative, di:
 - assumere da Amministrazioni statali, anche autonome, da Province, da Comuni, e da qualsiasi Ente pubblico, nonché da privati, l'appalto di lavori di qualsiasi genere, quali quelli di bonifica, stradali, edili, ferroviari, ecc.. per eseguirli direttamente o per farli eseguire dalle cooperative consorziate. A tal fine, il Consorzio provvede al rifornimento alle cooperative consorziate, cui venga affidata l'esecuzione dei lavori presi in appalto, di materie, di attrezzi, di macchinari e di quanto necessario per l'esecuzione dei lavori medesimi; e contribuisce nel modo più efficace alla conduzione sia tecnica che economica delle attività e degli interventi assunti, prestando la dovuta assistenza ai propri soci nei rapporti con gli Enti pubblici o privati in ordine ai servizi affidati per l'esecuzione, con esclusione delle attività professionali;
 - assistere e rappresentare le cooperative che lo costituiscono, sia nei loro rapporti particolari e reciproci, che nei rapporti con enti pubblici, istituti di credito ed altri enti e facilitare l'accesso al credito ai soci mediante anticipazioni sui servizi affidati, e prestando collaborazione ai soci nella formulazione di programmi e progetti di interventi della singola cooperativa aderente;
 - provvedere a mezzo di un proprio ufficio tecnico alla direzione dei lavori, alla compilazione dei progetti dei relativi preventivi di spesa, nonché all'assistenza tecnica, sempre che tali servizi vengano richiesti dalle cooperative consorziate;
 - stimolare la collaborazione fra le cooperative con finalità di promozione umana e di inserimento sociale dei cittadini che soffrono condizioni di svantaggio e di emarginazione, anche coordinando l'attività fra le cooperative stesse in modo da renderla più produttiva ed incisiva sul tessuto sociale; di conseguenza attuare, sia direttamente che tramite le cooperative socie, iniziative di informazione e sensibilizzazione dei cittadini e degli enti pubblici sui problemi dell'emarginazione e realizzare attività di formazione ed aggiornamento rivolte alle cooperative aderenti od alle istituzioni interessate ai suddetti interventi;
 - promuovere la sensibilizzazione ai valori sociali ed alla cultura della cooperazione sociale attraverso la realizzazione di attività quali convegni, seminari, corsi, giornate di studio, rivolte alle cooperative socie, alle basi sociali delle cooperative socie, a comunità territoriali, istituzioni ed ogni altro soggetto sociale;
 - realizzare, anche inserendo al lavoro in conformità delle legge vigenti, persone svantaggiate, servizi di supporto e di consulenza tecnico amministrativa, attività commerciale ed offrire quant'altro necessario, ivi compreso il sostegno finanziario, alle cooperative consorziate per migliorare la loro efficacia operativa; curare il miglioramento economico e sociale dei lavoratori soci delle cooperative

consorziate e diffondere i principi della sana cooperazione in particolare fra lavoratori;

- gestire attività di formazione, informazione, orientamento ed addestramento, realizzate anche con l'ausilio della Regione Toscana e del Fondo Sociale Europeo volte a stimolare ed accrescere la coscienza cooperativistica nonché specifiche competenze e professionalità dei soci e di quanti partecipano all'attività delle cooperative;

- sollecitare e promuovere l'emanazione di provvedimenti legislativi che riconoscano le cooperative sociali;

- promuovere e favorire attraverso adeguati interventi il sorgere di nuove iniziative di cooperazione di solidarietà sociale.

4.2 Il Consorzio può predisporre marchi e denominazioni sociali specifici con cui contraddistinguere i propri servizi e/o prodotti, tali marche e denominazioni possono essere concesse in utilizzo, anche dietro corrispettivo a terzi, preferibilmente cooperative sociali o a consorzi fra cooperative sociali aventi attività affini, che dovranno impegnarsi al rispetto degli scopi sopra elencati.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la Cooperativa può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, bancarie e di mediazione ritenute necessarie od utili, assumere interessenze o partecipazioni (non ai fini del collocamento) in imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, stipulare convenzioni con enti, concedere garanzie personali e reali e fidejussioni anche a favore di terzi e fare da garante per le cooperative associate ed essere terzo datore di ipoteca.

Per il raggiungimento degli scopi sociali la cooperativa può inoltre promuovere o aderire a consorzi o ad altre organizzazioni dirette a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo.

E' vietato al Consorzio il compimento di operazioni speculative e di svolgere azione che possa essere comunque pregiudizievole agli interessi delle cooperative consorziate.

4.3 Il Consorzio, inoltre, potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, costituire un apposito fondo destinato allo sviluppo ed al potenziamento del fine aziendale dei propri consorziati ed emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

4.4 Il Consorzio può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

4.5 Il Consorzio può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545septies del codice civile.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

Art. 5

(Soci cooperatori ordinari)

5.1 Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito

dalla legge.

5.2 Possono essere soci cooperatori del Consorzio:

- a) Cooperative sociali di tipo a) come disciplinate dall'articolo 1) della legge 8 novembre 1991, n. 381;
- b) Cooperative sociali di tipo b), come disciplinate dall'articolo 1) della legge 8 novembre 1991, n. 381.

Queste due categorie di soci, tra loro come somma complessiva, dovranno tassativamente sempre essere almeno pari al settanta per cento della base sociale.

5.3 Possono altresì essere soci cooperatori le persone giuridiche pubbliche o private ed altre tipologie di organizzazioni no profit, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle cooperative sociali o i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli del Consorzio.

5.4 L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico ovvero nel caso sub 5.2 all'effettiva partecipazione allo sviluppo della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

In ogni caso, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

5.5 In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con il Consorzio.

Art. 6

(Categoria speciale di soci cooperatori)

6.1 L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa.

6.2 Il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo del Consorzio.

6.3 La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- a) la durata del periodo di inserimento del socio speciale;
- b) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo del Consorzio;
- c) le azioni che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

6.4 Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 35, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di inserimento nell'impresa cooperativa.

6.5 Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

6.6 I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.

6.7 I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo del Consorzio e non godono dei diritti di cui agli artt.

2422 e 2545 bis del codice civile.

6.8 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 13.1 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

6.9 Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 14.1 del presente statuto: l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

6.10 Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, tre mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 del presente statuto.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 7

(Domanda di ammissione)

7.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta contenente:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.
- d) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- e) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

7.2 L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente art. 5.

7.3 L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta, stabilendo le modalità di versamento delle stesse.

7.4 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

7.5 L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle

domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

7.6 Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8

(Conferimenti e azioni dei soci cooperatori)

8.1 I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative del valore di € 100,00 (cento virgola zero zero).

8.2 Ogni socio cooperatore deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a cinque.

Le azioni complessivamente detenute da ciascun socio non possono essere superiori ai limiti di legge.

8.3 La Società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

Art. 9

(Vincoli sulle azioni e loro alienazione)

9.1 Le azioni dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

9.2 La cessione delle azioni dei soci cooperatori è in ogni caso vietata se l'acquirente comunicato dal socio cedente è un soggetto non socio del Consorzio. In tal caso il socio può recedere dalla società con un preavviso di almeno tre mesi.

9.3 Il diritto di recesso non può essere esercitato dal socio prima che siano decorsi due anni dal suo ingresso nella società.

9.4 Il socio che intende trasferire anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7. Salvo espressa autorizzazione del consiglio di amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intero pacchetto di azioni detenuto dal socio.

9.5 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di recedere dalla Società.

Art. 10

(Obblighi del socio)

10.1 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:
 - del capitale sottoscritto;
 - della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
 - dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

10.2 Per tutti i rapporti con il Consorzio il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata al Consorzio.

Art. 11

(Diritti dei soci)

11.1 I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

11.2 Il socio che intende procedere alla consultazione dei libri sociali deve farne richiesta scritta all'organo amministrativo, il quale determinerà la data d'inizio della consultazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente.

11.3 Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero almeno un ventesimo quando il Consorzio ha più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esercizio di quest' ultimo diritto è possibile.

11.4 L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

11.5 Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione del conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art. 12

(Perdita della qualità di socio)

12.1 La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione.

Art. 13

(Recesso del socio)

13.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

13.2 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

13.3 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

13.4 Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

13.5 Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 14

(Esclusione)

14.1 L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- e) che non rispetti quanto previsto nei regolamenti in materia di concorrenza..

14.2 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

14.3 L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 15

(Liquidazione)

15.1 I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 34.3, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

15.2 La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

15.3 Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli dell'articolo 2545quinquies, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Art. 16

(Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

16.1 Il Consorzio non è tenuto al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

16.2 I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 14.1, lettere b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

16.3 Il Consorzio può compensare il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, dal pagamento della prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti

di cui all'art. 1243 del codice civile.

Art. 17

(Responsabilità dei soci cessati)

17.1 Il socio che cessa di far parte del Consorzio risponde verso questo, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

17.2 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

TITOLO IV

SOCI FINANZIATORI

Capo I -Disciplina di riferimento

Art. 18

(Norme applicabili)

18.1 Oltre ai soci cooperatori di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi al Consorzio soci finanziatori, di cui all'art. 2526 cod. civ.

18.2 Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59.

18.3 Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

Capo II -Soci sovventori

Art. 19

(Soci sovventori)

19.1 Qualora vengano costituiti dal Consorzio, con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all'art. 4 L. n. 59/92, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

Art. 20

(Conferimento e azioni dei soci sovventori)

20.1 I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale denominata Fondo per il potenziamento aziendale.

20.2 I conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di € 100.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a venti.

20.3 La Società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

Art. 21

(Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

21.1 Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

21.2 Pertanto, il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

21.3 In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Art. 22

(Deliberazione di emissione)

22.1 L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

22.2 La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 23

(Recesso dei soci sovventori)

23.1 Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

23.2 Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

Capo III -Azioni di partecipazione cooperativa

Art. 24

(Azioni di partecipazione cooperativa)

24.1 Con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, il Consorzio può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 della legge 59/92. In tal caso il Consorzio può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

24.2 L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle azioni di partecipazione cooperativa, determina:

- a) l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;
- b) la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'Assemblea;
- c) i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoplate.

24.3 Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle Attività Produttive.

Il valore di ciascuna azione è di € 100.

24.4 Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti del Consorzio.

24.5 Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione massima maggiorata di 2 punti rispetto a quella dei soci cooperatori.

24.6 All'atto dello scioglimento della Società, le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.

24.7 La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

24.8 I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

- a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;
- b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art. 25

(Recesso)

25.1 Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata delle azioni stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.

Capo IV -Strumenti finanziari partecipativi

Art. 26

(Strumenti finanziari partecipativi)

26.1 Possono essere ammessi come soci finanziatori del Consorzio, ai sensi dell'art. 2526 del codice civile, i sottoscrittori di altri strumenti finanziari, oltre a quelli previsti dagli artt. 4, 5 e 6 della legge n. 59/92 e di cui ai precedenti Capi II e III.

Art. 27

(Conferimento e azioni dei soci sovventori)

27.1 I conferimenti dei soci finanziatori, di cui al presente Capo, sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale del Consorzio.

27.2 I conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative il cui valore e numero minimo di azioni da sottoscrivere sono determinati dall'Assemblea straordinaria al momento della delibera di emissione.

27.3 La Società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

Art. 28

(Modalità di emissione delle azioni)

28.1 L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori, di cui al presente Capo, deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, con la quale devono essere stabiliti: l'importo complessivo dell'emissione; le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 del codice civile e in considerazione dei limiti disposti per i soci cooperatori dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514 del codice civile, autorizzazione che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori stessi.

28.2 Con la stessa deliberazione potranno essere stabiliti il prezzo di emissione delle azioni, in proporzione all'importo delle riserve divisibili di cui al successivo

articolo 33.1, lettera e), ad esse spettante, e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente statuto.

28.3 La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

Art. 29

(Diritti patrimoniali)

29.1 Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria di cui all'articolo precedente. Qualora sia attribuito, il privilegio deve essere corrisposto anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le azioni dei soci cooperatori.

29.2 La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 c.c.

29.3 La delibera di emissione, può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto.

29.4 La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.

29.5 In caso di scioglimento del Consorzio, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Art. 30

(Recesso dei soci finanziatori)

30.1 Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.

30.2 In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti del codice civile, per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

TITOLO V

OBBLIGAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI NON PARTECIPATIVI

Art. 31

(Obbligazioni)

31.1 L'emissione di obbligazioni ordinarie è deliberata dall'organo amministrativo, mentre l'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall'assemblea straordinaria.

31.2 L'assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, può attribuire all'organo amministrativo la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque la

facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione spettante ai soci o ai possessori di altre obbligazioni convertibili.

31.3 Si applicano tutte le altre disposizioni della Sezione VII capo V del libro V codice civile.

Art. 32

(Strumenti finanziari non partecipativi)

32.1 Il Consorzio può emettere strumenti finanziari non partecipativi, diversi dalle obbligazioni, forniti di specifici diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso comunque il voto nell'assemblea generale dei soci e ciò a fronte dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi.

32.2 L'emissione di strumenti finanziari è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

32.3 La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 33

(Elementi costitutivi)

33.1 Il patrimonio del Consorzio è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- 1) dai conferimenti effettuati dai soci operatori;
 - 2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
 - 3) dai conferimenti effettuati dagli azionisti di partecipazione cooperativa;
 - 4) dai conferimenti effettuati dagli altri soci finanziatori;
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 34.3 letto a) e con il valore I. delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 10.1;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) dalle riserve divisibili (in favore dei soci finanziatori) formate ai sensi dell'art. 29.3;
- f) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

33.2 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto il Consorzio con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte.

33.3 Le riserve, salve quelle di cui alle precedenti lettere c) ed e), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci operatori durante la vita del Consorzio, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 34

(Bilancio di esercizio)

34.1 L'esercizio sociale va dal 01/01 al 31/12 di ogni anno.

34.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

34.3 L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato dai soci cooperatori in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- e) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal titolo IV del presente statuto;
- f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 33.1.

Art. 35

(Ristorni)

35.1 L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

35.2 L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- a) erogazione diretta; .
- b) aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio;
- c) emissione di obbligazioni;
- d) emissione di strumenti finanziari.

35.3 La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra il Consorzio ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VII

ASSEMBLEA DEI SOCI E ASSEMBLEE SPECIALI

Art. 36

(Qualificazione e competenze)

36.1 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

36.2 L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 22, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- 3) delibera sulla emissione delle azioni di partecipazione cooperativa;
- 4) approva, previo parere dell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato di attuazione dei programmi pluriennali in

relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime;

- 5) procede alla nomina degli Amministratori;
- 6) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
- 7) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
- 8) approva i regolamenti interni;
- 9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci.
- 10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

36.3 Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- a) le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dall'articolo 52.2 del presente statuto;
- b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

36.4 L'attribuzione all'organo amministrativo di deliberare che per legge spettano all'assemblea, di cui all'articolo 52.2 del presente statuto, non fa venire meno la competenza principale dell'assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

Art. 37

(Convocazione dell'assemblea)

37.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro i termini previsti dall'art. 34.2.

37.2 L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

37.3 L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro della Unione Europea.

37.4 L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso soci deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Art. 38

(Assemblee di seconda e ulteriore convocazione)

38.1 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita.

38.2 Le assemblee in seconda convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

38.3 L'assemblea di seconda convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

Art. 39

(Assemblea totalitaria)

39.1 In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

39.2 Nell'ipotesi di cui al precedente comma, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

Art. 40

(Assemblea ordinaria: determinazione dei quorum)

40.1 In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

40.2 L'Assemblea ordinaria, in prima e seconda convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 41

(Assemblea straordinaria: determinazione dei quorum)

41.1 In prima convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

41.2 In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando sia presente o rappresentato almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.

41.3 L'Assemblea straordinaria, in prima e seconda convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 42

(Norme per il computo dei quorum)

42.1 Si considerano presenti i soci che al momento della verifica del quorum costitutivo siano identificati dal presidente e dai suoi ausiliari.

42.2 La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell'assemblea; in tal caso la stessa potrà tenersi in seconda o ulteriore convocazione.

42.3 Il quorum costitutivo è verificato all'inizio dell'assemblea e prima di ogni votazione. La mancanza del quorum costitutivo impedisce lo svolgimento della votazione. Qualora il quorum costitutivo venga meno dopo la valida costituzione dell'assemblea, il presidente dovrà dichiarare sciolta l'assemblea. Le deliberazioni approvate sino al venire meno del quorum costitutivo restano valide ed acquistano efficacia ai sensi di legge.

Art. 43

(Diritto di voto)

43.1 Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni

sottoscritte.

43.2 Ai soci cooperatori è possibile attribuire, ai sensi dell'art. 2538, comma 3, più voti, ma non oltre cinque, in ragione della quota sottoscritta e in conformità con i criteri stabiliti da un apposito regolamento.

43.3 In deroga ai criteri di cui al punto 43.2, ai soci cooperatori il voto plurimo può essere attribuito, tenendo conto, non del capitale sottoscritto, ma della qualità e quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti da un apposito regolamento.

In particolare, il regolamento definisce i parametri relativi alla quantità e qualità dello scambio mutualistico attraverso i quali la cooperativa individua i soci che possono accedere al voto plurimo.

I soci cooperatori muniti di voto plurimo non possono singolarmente esprimere più del decimo dei voti in ogni assemblea generale. In ogni caso, ad essi congiuntamente non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ogni singola assemblea generale. Qualora, per qualunque motivo, si superino tali limiti, i voti saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

43.4 A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte. Ai soci cooperatori non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Art. 44

(Rappresentanza del socio in assemblea: le deleghe)

44.1 I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

44.2 La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

44.3 Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.

44.4 La stessa persona non può rappresentare più di un socio.

Art. 45

(Presidente e segretario dell'assemblea)

45.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

45.2 L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

45.3 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della

stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

45.4 Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

45.5 Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

45.6 Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti e i voti da ciascuno rappresentati (anche mediante allegato);
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Art. 46

(Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori)

46.1 L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

46.2 Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

46.3. È possibile tenere le riunioni dell' Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- b) che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, accertare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- e) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendo di ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Art. 47

(Voto per corrispondenza)

47.1 Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Art. 48

(Assemblee separate)

48.1 Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2540 c.c., il Consorzio istituisce le assemblee separate.

48.2 Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee separate nei modi e termini previsti per l'assemblea generale. Il termine di preavviso deve essere rispettato per la prima assemblea separata.

48.3 Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'assemblea generale, ordinaria o straordinaria, si applicano alle assemblee separate.

48.4 Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale e nomina i delegati all'assemblea generale, in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento. In ogni caso, nell'assemblea generale deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.

Tutti i delegati debbono essere soci.

48.5 Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all'assemblea separata di assistere all'assemblea generale.

Art. 49

(Assemblee speciali)

49.1 Nel caso di emissione di strumenti finanziari privi di diritto di voto, l'assemblea speciale di ciascuna categoria delibera:

- 1) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;
- 2) sull'esercizio dei diritti ad essa eventualmente attribuiti ai sensi dell'articolo 2526;
- 3) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria e sull'azione di responsabilità nei loro confronti;
- 4) sulla costituzione di un fondo per le spese, necessario alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli strumenti finanziari e sul rendiconto relativo;
- 5) sulle controversie con la società cooperativa e sulle relative transazioni e rinunce;
- 6) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari.

49.2 L'assemblea speciale è convocate dagli amministratori della società cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei possessori degli strumenti finanziari ne faccia richiesta.

49.3 Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e deve tutelare gli interessi comuni dei possessori degli strumenti finanziari nei rapporti con la società cooperativa.

49.4 Il rappresentante comune ha diritto di esaminare i libri di cui all'articolo 2421, numeri 1) e 3) e di ottenere estratti; ha altresì il diritto di assistere all'assemblea della società cooperativa e di impugnare le deliberazioni.

TITOLO VIII

ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 50

(Consiglio di amministrazione)

50.1 Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a nove eletti dall'Assemblea ordinaria dei

soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

50.2 Non possono essere eletti amministratori coloro i quali ricoprono tale carica in più di cinque altre società di capitali, non tenendosi conto nel computo delle società controllate o collegate dal Consorzio. In caso d'incompatibilità, il Consiglio, previa comunicazione all'interessato, ne dichiara la decadenza con efficacia immediata.

50.3 Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. L'assemblea può anche stabilire una durata differenziata per i diversi amministratori.

Art. 51

(Diritto di nomina dei soci finanziatori)

51.1 Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore.

51.2 La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purché non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.

51.3 Alla nomina degli amministratori riservati ai soci finanziatori si procede con una delibera separata dei soli aventi diritto nel corso dell'assemblea; per l'approvazione della delibera è necessaria la maggioranza assoluta dei voti espressi nel rispetto dell'art. 43.4.

Art. 52

(Competenze e poteri dell'organo amministrativo)

52.1 La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

52.2 Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- a) la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-bis, 2506-ter ultimo comma c.c.;
- b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
- d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- e) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni nominative;
- f) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale.

Art. 53

(Presidente del consiglio di amministrazione)

53.1 Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.

53.2 Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

53.3 Il consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

Art.54

(Organi delegati)

54.1 Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni,

ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

54.2 Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dal Consorzio e dalle sue controllate.

Art. 55

(Convocazioni e deliberazioni)

55.1 Il consiglio di amministrazione si raduna tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da uno dei suoi membri.

55.2 La convocazione viene fatta dal presidente con avviso trasmesso a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno giorni prima.

55.3 Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi in carica.

55.4 Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

55.5 Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

55.6 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

55.7 Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

55.8 I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni per cui possono impugnare le deliberazioni assembleari, in quanto compatibili.

55.9 Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per video o tele-conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

Art. 56

(Integrazione del Consiglio)

56.1 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo). Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

56.2 Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo), quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.

56.3 Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

56.4 Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di straordinaria amministrazione.

56.5 Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di immediata decadenza dell'amministratore.

Art. 57

(Compensi agli Amministratori)

57.1 Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

57.2 Ai membri del consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinati dall'assemblea all'anno della nomina.

57.3 La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente, amministratore o consigliere delegato è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, nel rispetto dei limiti massimi determinati dall'assemblea.

57.4 L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

57.5 Ai componenti il Consiglio di Amministrazione può essere riconosciuta un'indennità per la cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, nella misura e nei termini che saranno stabiliti dall'assemblea ordinaria dei soci.

Art. 58

(Rappresentanza)

58.1 Il presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

58.2 Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

58.3 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

58.4 Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

TITOLO IX

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

Art. 59

(Nomina e requisiti)

59.1 Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti tutti in possesso dei requisiti di legge; il Presidente del Collegio è nominato dalla stessa Assemblea.

59.2 Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 c.c. La perdita di tali requisiti determina la immediata

decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

59.3 I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

59.4 La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

Art. 60

(Funzioni e poteri)

60.1 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

60.2 Il collegio sindacale esercita altresì il controllo contabile nel caso previsto dall'articolo 2409 bis, terzo comma del codice civile.

60.3 I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle Assemblee e alle riunioni del Comitato Esecutivo.

60.4 I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 c.c. i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico.

60.5 I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

60.6 Il Collegio Sindacale ha ogni altro potere e dovere, nonché le responsabilità di cui alle norme di legge in materia.

60.7 Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

60.8 Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo.

Art. 61

(Controllo contabile)

61.1 Al di fuori del caso di cui all'art. 60.2 il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

61.2 L'incarico di controllo contabile è conferito, sentito il Collegio Sindacale, ove nominato, dall'Assemblea, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

61.3 L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

61.4 Non possono essere incaricati del controllo contabile e, se incaricati, decadono dall'ufficio i soggetti indicati nell'art. 2409-quinquies, primo comma, del c.c.; nel caso di società di revisione, le disposizioni di tale articolo si applicano con riferimento ai soci della medesima ed ai soggetti incaricati della revisione.

61.5 Il revisore o la società incaricati del controllo contabile:

1) verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

2) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti

e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

3) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

TITOLO X SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 62

(Scioglimento anticipato)

62.1 L'Assemblea che dichiara lo scioglimento del Consorzio nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 63

(Devoluzione patrimonio finale)

63.1 In caso di scioglimento del Consorzio, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 34.3, letto c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO XI CONTROVERSIE

Art. 64

(Clausola conciliativa)

64.1 Le parti convengono che tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al presente statuto, purché relative a diritti disponibili, dovranno essere oggetto di un tentativo di composizione tramite conciliazione, in base alla procedura di conciliazione della Camera di Commercio territorialmente competente in base alla sede della Società, in vigore alla data in cui la controversia è deferita alla conciliazione, oppure, in base alla procedura di altro organismo di conciliazione iscritto nell'apposito registro tenuto presso il ministero della Giustizia, scelto su espressa e concorde richiesta delle parti. Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, entro 60 giorni dall'inizio di questa procedura, sarà devoluta alla cognizione degli arbitri.

Art. 65

(Clausola arbitrale)

65.1 Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Leg. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 66, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra i soci o tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto della controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle delibere assembleari;
- c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

65.2 La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata da espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 66

(Arbitri e procedimento)

66.1 Gli Arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad € 5.000. ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articolo 10 e seguenti del codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie.

66.2 Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

66.3 La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma 1 del D. Leg. N. 5/03.

66.4 Gli Arbitri decidono secondo diritto.

66.5 Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 36 del D. Leg. n. 5/03.

66.6 Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

66.7 Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 67

(Esecuzione della decisione)

67.1 Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO XII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 68

(Regolamenti)

68.1 Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 69

(Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

69.1 Il Consorzio si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. Pertanto:

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto

soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

69.2 I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 70

(Rinvio)

70.1 Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

70.2 Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la disciplina delle società cooperative, a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

Firmati: Luca Giovanni Rinaldi -

--- Francesco De Stefano - Notaio - sigillo ---

Certificazione di Conformità

REGISTRATO a Lucca.

Imposta di bollo assolta ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

Copia su supporto informatico, composta di trentaquattro facciate compresa la presente, conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 comma 5 del D.Lgs. n.82/2005, che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del Registro delle Imprese.

Lucca, lì 14 febbraio 2014.